




Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE AMMINISTRAZIONE - OO.SS. DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FONDI CONTRATTUALI RELATIVI ALL'ANNO 2020

In data 3 febbraio 2021, a seguito della certificazione positiva espressa dal Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e 4, comma 7, del CCNL 2006 - 2009 del 17/10/2008 Dirigenza P.T.A., in ordine alla compatibilità economico finanziaria dell'ipotesi di CCIA del 01/02/2021, come risulta dal relativo verbale n. 2 del 2 febbraio 2021, le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale sottoscrivono in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale anno 2020, di cui al testo allegato.

Si evidenzia che il presente C.C.I.A. verrà trasmesso per via telematica agli organi competenti, ai sensi del comma 5 del suddetto art. 40 bis.

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE Dirigenza Sanitaria non Medica, Professionale, Tecnica e Amministrativa	
	FPCGIL	
	Cognome	Firma
	UIL FPL	
	Cognome	Firma
	CISL FP	
	Cognome	Firma
	FEDIRETS <i>Feder Sanità</i>	
	Cognome	Firma
	LANZONE	

Si allega dichiarazione e verbale

DICHIARAZIONE A VERBALE CCIA 2020

Si richiama quanto verbalizzato con riferimento al CCIA 2019, che non ha ricevuto alcun riscontro nel merito.

In particolare si richiede che, in sede di controllo e interpretazione, si tenga conto dei principi di cui all'art. 64 CCNL 94/97, con riferimento ad una diversa qualificazione della retribuzione di risultato destinata agli Avvocati dirigenti dell'Ente che percepisce prebende, che vada a beneficio dei fondi contrattuali e dei dirigenti che, con le proprie attività, contribuiscono al buon esito dei contenziosi.

Si richiede di subito affrontare l'argomento con l'avis del CCIA 2020, in applicazione del CCNL 2016-2018.

FEDIR SANITA'





Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
AMMINISTRAZIONE - OO.SS. AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA
E AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FONDI CONTRATTUALI RELATIVI
ALL'ANNO 2020**

In data 1 febbraio 2021, per la sottoscrizione della presente ipotesi di CCIA, sono presenti le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale.

Le parti

richiamato l'art. 4 del CCNL 2002 - 2005 del 3/11/2005 che individua le materie regolate in sede di contrattazione collettiva integrativa;

richiamato l'art. 40 c. 3 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale tra l'altro la contrattazione collettiva integrativa *“si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”*;

preso atto che l'art. 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio Sindacale;

visto altresì l'art. 4 comma 7 del CCNL 2006 – 2009 del 17/10/2008 che prevede il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Collegio dei Sindaci;

concordano

1

1. di prendere atto delle schede riepilogative dei **fondi contrattuali relativi all'anno 2020** di cui agli allegati schemi (**allegato n. 1**), formalizzati con provvedimento n. **n. 2077 del 23/10/2020** e in certificati dal Collegio Sindacale con Verbale n. 10 del 9/11/2020;

in merito al **fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ex art. 9 CCNL 06/05/2010**, le parti danno atto che la destinazione delle risorse economiche risulta confermata rispetto a quanto già avvenuto per l'anno 2019;

In particolare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità - fissato dall'art. 51, comma 4, del CCNL 8/6/2000 nella quota minima di €. 20,66 - viene confermato, così come previsto dalla suddetta disposizione contrattuale e in precedenti accordi aziendali, nel maggior importo pari a €. **30,82**, essendo disponibili nel presente fondo le necessarie risorse;

in merito al **fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale ex art. 10 CCNL 06/05/2010** le parti concordano, per l'anno 2019, la seguente ripartizione delle risorse:

- 5%: *progetti strategici aziendali*
- 95%: *performance*

Il finanziamento destinato all'istituto delle performance (95%), a sua volta, verrà ripartito con le modalità che seguono:

- **60%: grado di conseguimento degli obiettivi di budget assegnati;**
- **40%: valutazione professionale/comportamentale/obiettivi individuali;**

Per quanto concerne la definizione delle quote di retribuzione di risultato dei dirigenti di Struttura Complessa, Struttura Semplice Dipartimentale e Struttura Semplice, preliminarmente alla suddivisione di cui sopra (60% - 40%) si dovrà applicare il seguente parametro distintivo secondo il diverso incarico:

La ripartizione del fondo verrà effettuata secondo i seguenti coefficienti:

- Coefficiente pari a 1,90

Per i direttori di struttura complessa e sostituti ex art. 18 CCNL 8 giugno 2000 e s.m.i.;

- coefficiente pari a 1,30

Per i dirigenti con incarico di struttura semplice dipartimentale;

- coefficiente pari a 0,90

Per i dirigenti con incarico di struttura semplice.

- coefficiente pari a 0,60

per i Dirigenti con incarico professionale.

La quota di risultato della performance organizzativa di cui alla scheda di budget (60%) è commisurata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi della predetta scheda di budget (punteggio uguale o inferiore a 69 nessuna quota).

La quota di risultato relativa alla performance individuale (40%), a sua volta, è commisurata all'effettivo grado di conseguimento della valutazione individuale (punteggio uguale o inferiore a 62 nessuna quota).

La parte datoriale conferma che eventuali contestazione che dovessero insorgere a seguito della valutazione ricevuta dal dipendente, saranno affrontate con le modalità previste dal “Regolamento per la valutazione della dirigenza” di cui alla deliberazione 1015 del 28/11/2012, all’art. 3 comma 9).

I residui dei fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di direzione di struttura complessa verranno trasferiti ai fondi per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale della Dirigenza Sanitaria e della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa, proporzionalmente alla media dei dirigenti sanitari e dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi presenti nell’anno di riferimento.



Le parti concordano altresì:

- che il saldo della retribuzione di risultato relativo all’anno 2020 verrà liquidato, in base ai suddetti criteri e previo riconoscimento dei risultati conseguiti sulla scheda di budget e valutazione della performance individuale, con le competenze del mese di **luglio 2021**, compatibilmente con l’acquisizione in tempo utile delle risultanze del competente Nucleo di Valutazione;
- che il saldo delle quote incentivanti relativo ai Progetti Strategici Aziendali (5%) verrà liquidato con le competenze del mese di **luglio 2021**, compatibilmente con l’acquisizione in tempo utile delle risultanze sul ciclo della performance del competente Nucleo di Valutazione;

Le parti danno atto, in relazione alla quota attribuita ai Progetti Strategici Aziendali (5%), che eventuali risorse non utilizzate per l’anno 2020 confluiranno nel fondo destinato alla retribuzione di risultato della performance.

La liquidazione dei progetti afferenti l’istituto della produttività collettiva (budget di struttura/individuale, strategici) è comunque rapportato alla presenza in servizio del personale interessato e alle categorie di assenze che non vanno computate ai fini della corresponsione (**allegato n. 2**). L’eventuale residuo derivante dall’applicazione del parametro di cui sopra, confluirà nella quota destinata ai progetti di budget/individuale.

La presente sottoscrizione costituisce ipotesi di accordo ed è sottoposta a certificazione del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 40 e 40bis del D. Lgs. 165 del 30/3/2001 e ss.mm.ii. e diverrà accordo esigibile non appena sarà pervenuta la certificazione positiva del Collegio Sindacale.

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE Dirigenza Sanitaria non Medica, Professionale, Tecnica e Amministrativa
Il Direttore Amministrativo 	Cognome FP CGIL Firma
Il Direttore Sanitario 	Cognome UIL FPL Firma
Il Direttore Sociosanitario 	Cognome CISL FP Firma
Il Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 	Cognome FEDIRETS Feder Sutz Firma 

DIRIGENZA PROFESSIONALE-TECNICA-AMMINISTRATIVA

FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E
INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA



(articolo 8 CCNL 6/5/2010)

DETERMINAZIONE A PREVENTIVO

ANNO 2020

Descrizione	importo a fondo
Fondo consolidato al 31/12/2019 (Determinazione Dirigenziale n. 1157 del 20/05/2020)	591.674,00
<u>Incrementi</u>	
<u>RIA personale cessato - art.47 c.4 CCNL 94-97</u> - su cessati 2019 quota esigibile su anno 2020 - su cessati 2020 quota esigibile su anno 2020	1.062,00 0,00
<u>Decurtazione per rispetto limite anno 2016 (art. 23 comma 2 D.Lgs. 25 maggio 2017 n° 75)</u>	-1.062,00
Rideterminazione fondo 2019 nel rispetto dei limite anno 2016 (art. 23 comma 2 D.Lgs. 25 maggio 2017 n° 75) - € 591.674,00	591.674,00
FONDO ANNO 2020	591.674,00

DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA



FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

(articolo 9 CCNL 6/5/2010 e art. 96 CCNL 19/12/2019)

DETERMINAZIONE A PREVENTIVO**ANNO 2020**

Descrizione	importo a fondo
Fondo consolidato al 31/12/2019 (Determinazione Dirigenziale n. 1157 del 20/05/2020) - <u>L'importo previsto di € 146.331,00 è stato ripartito sulla base del liquidato riferito all'anno 2019 alla SPTA.</u>	70.060,00
FONDO ANNO 2020	70.060,00

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE
PRESTAZIONI INDIVIDUALI

(articolo 10 CCNL 6/5/2010)

DETERMINAZIONE A PREVENTIVO

ANNO 2020

Descrizione	importo a fondo
Fondo consolidato al 31/12/2019 (Determinazione Dirigenziale n. 1157 del 20/05/2020)	121.360,00
FONDO ANNO 2020	121.360,00
Incrementi	
Altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente fondo - incremento risorse per remunerazione del personale impegnato emergenza COVID-19 ai sensi LR 3/8/2020 n. 27 e dell'art. 30 DL 14/08/2020 n. 104	14.070,00
FONDO AL 31/12/2020 (preventivo)	135.430,00

DIRIGENZA - PROFESSIONALE-TECNICA-AMMINISTRATIVA

Rispetto limiti imposto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017

FONDI ANNO 2016	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	€ 591.674,00
	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO	€ 70.060,00
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	€ 121.360,00
	TOTALE FONDI ANNO 2016	€ 783.094,00
FONDI ANNO 2020	FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	€ 591.674,00
	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO	€ 70.060,00
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	€ 135.430,00
	TOTALE FONDI ANNO 2020	€ 797.164,00
Importi non assoggettati al limite di crescita dei Fondi previsto dall'art. 23 comma2 del D.Lgs. 75/2017	MAGGIORE IMPORTO RISPETTO AI FONDI ANNO 2016	€ 14.070,00
	Eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici: Risorse assegnate dalla Regione Liguria ai sensi della L.R. 3/8/2020 n. 27 e dell'art. 30 DL 14/08/2020 n. 104 - emergenza COVID19 (€ 332.397 - oneri c/ente € 81.152)	€ 14.070,00
	MAGGIORE SOMMA SOMMA GIUSTIFICATA	€ 14.070,00



Elenco delle categorie di assenze che non vanno computate ai fini della corresponsione degli incentivi

1. I riposi settimanali e da turno
2. Le ferie
3. i riposi infrasettimanali e i riposi compensativi corrispondenti
4. Le quattro festività soppresse
5. La festa patronale
6. I permessi retribuiti a qualsiasi titolo ex art 22 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria
7. I permessi sindacali
8. Le assenze corsi ECM per aggiornamento obbligatorio e per corsi di riqualificazione gestiti dall'Azienda
9. Gli infortuni sul lavoro
10. Il periodo di riposo biologico
11. Il periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima e tre dopo il parto o 1 mese prima e 4 dopo nei casi previsti) e l'eventuale interdizione anticipata ai sensi della legge 151/2001
12. I primi dieci giorni di malattia per cumulo annuale
13. I permessi ex lege 104/92
14. Le assenze per gravi malattie come di seguito identificate come "patologie gravi che richiedono terapie salvavita, l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV – AIDS, ecc." come previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del CCNL 1998-2001
15. Le assenze per ricovero ospedaliero o di day hospital